



**ORIGINALE**

**CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**  
**Provincia di Teramo**

---

## Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 31-07-18 Numero 97

**Oggetto: INTEGRAZIONI SALARIALI LAVORATORI L.S.U. TASSONI MARCELLO,  
CIFA' RENATO E PARADISI ROMOLO**

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, unitamente alle circolari ministeriali emanate in argomento, disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento di indennità di mobilità in attività socialmente utili nelle Pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 468/1997 il quale stabilisce che i lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) dello stesso Decreto, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso ed il livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di venti ore settimanali e non più di otto ore giornaliere;

Tenuto conto che l'utilizzo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori percettori di mobilità da parte dell'INPS e reperiti attraverso le liste di mobilità non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta nessun trattamento economico da parte dell'Ente utilizzatore, salvo il caso di eventuale successiva determinazione volta ad impegnare i lavoratori per un orario superiore a quello previsto dall'art. 8 del D.Lgs. sopra richiamato, nel qual caso compete l'integrazione salariale (ovverosia un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore);

Rilevato che il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sanciva l'abrogazione espressa del D.Lgs. 468/1997 e, all'art. 26, comma 12, stabiliva che "Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 [predisposta dall'ANPAL]";

Preso atto che a tutt'oggi la convenzione quadro ANPAL non è stata adottata;

Dato atto che la corresponsione dell'integrazione salariale da parte dell'Ente avverrà con cadenza mensile posticipata rispetto al mese di effettiva prestazione lavorativa e che la stessa verrà calcolata sulla base del livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività presso l'Ente, corrispondente al profilo professionale di Collaboratore Cat. A, Pos. Econ. 1;

Verificato che il lavoratore socialmente utile TASSONI Marcello, in possesso della patente di guida cat. D/K, è abilitato alla conduzione di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone con più di 9 posti compreso il conducente;

Il Comune di Civitella del Tronto gestisce "in house" il servizio di trasporto scolastico dei ragazzi disabili frequentanti le scuole superiori ed inoltre effettua il "recupero" dei bambini che a causa delle inagibilità delle proprie abitazioni dopo il sisma 2016 hanno trasferito il proprio domicilio in Comuni vicini ma continuano a frequentare gli istituti scolastici civitellesi e non possono essere raggiunti dagli ordinari scuolabus della società in appalto;

Ritenuto, pertanto necessario, in virtù della legge di cui sopra, integrare l'orario lavorativo previsto dalla normativa di riferimento (20 ore settimanali dal 2° anno) per ulteriori 16 ore settimanali a partire dal 01/08/2018 e fino al 31/08/2018;

Dato atto, che la corresponsione dell'integrazione salariale da parte dell'Ente avverrà con cadenza mensile posticipata rispetto al mese di effettiva prestazione lavorativa e che la stessa verrà calcolata sulla base del livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività presso l'Ente, corrispondente al profilo professionale di Collaboratore Cat. B3 accesso B3;

Considerato che sono in servizio presso l'Ente i lavoratori socialmente utile PARADISI Romolo e CIFA' Renato nel settore Tecnico-manutentivo;

Considerato che in questo momento storico dell'Ente si stanno riversando sugli Uffici comunali tutte le problematiche derivanti dalle eccezionali e storicamente straordinarie calamità naturali che hanno colpito tutto il territorio e che pertanto si ritiene necessario integrare l'orario di lavoro dei due lavoratori LSU di cui sopra, nei termini su specificati, in conformità a quanto previsto dal sopra citato art. 8 comma 2, del D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, impegnati nel settore Tecnico che a seguito di vari pensionamenti versa in condizioni di grave carenza di personale e che deve, invero, rispondere ad una serie ponderosa di interventi di carattere manutentivo volti a garantire condizioni di sicurezza accettabili ai cittadini civitellesi e a quanti usufruiscono comunque di strutture ed infrastrutture comunali;

Considerato che nel frattempo è cessato il rapporto di lavoro con l'Ente dell'ultimo operaio Amiconi Sabatino e che pertanto il Comune è rimasto totalmente privo di figure manutentive;

Ravvisata pertanto la necessità di integrare l'orario di lavoro;

Considerato che l'integrazione oraria dovrà essere svolta dai lavoratori interessati in aggiunta alle 20 ore settimanali previste in attività socialmente utili dal 01/08/2018 al 31/10/2018;

Dato atto, che la corresponsione dell'integrazione salariale da parte dell'Ente avverrà con cadenza mensile posticipata rispetto al mese di effettiva prestazione lavorativa e che la stessa verrà calcolata sulla base del livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività presso l'Ente, corrispondente al profilo professionale di Collaboratore Cat. B1;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

**DELIBERA**

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

Di disporre, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.R. n. 32/2015, l'utilizzo a tempo pieno e la conseguente attribuzione di integrazione salariale con decorrenza dal 01 agosto fino al 31 agosto 2018 per il lavoratore titolare di trattamento di mobilità in premessa indicato **Tassoni Marcello** e dal 1 agosto 2018 fino al 31 ottobre 2018 per i lavoratori titolari di trattamento di mobilità in premessa indicati **Paradisi Romolo e Cifà Renato**);

Di dare atto che i Servizi competenti, con successivo atto, provvederanno al relativo impegno di spesa per procedere all'integrazione salariale dei predetti lavoratori che trova copertura al capitolo 51/1 del bilancio corrente esercizio;

Di prendere atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000;

Di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina